

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

DETERMINA UFFICIO DI DIREZIONE IRCCS

DEL 12.11.2013

in vigore dal 01.01.2014

Articolo n. 1 - (Definizione)

La Borsa di studio è un tirocinio di formazione o di perfezionamento a favore di soggetti laureati o diplomati, svolto nell'ambito della Sezione Scientifica dell'Associazione "La Nostra Famiglia" (di seguito "I.R.C.C.S.", Istituto di Ricerca e Cura a carattere Scientifico).

La Borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato; pertanto nessun trattamento accessorio, sia economico sia previdenziale, potrà essere praticato agli assegnatari per tutta la durata del suddetto tirocinio.

Articolo n. 2 - (Durata delle borse di studio)

La borsa di studio può avere una durata annuale, biennale o triennale a seconda della durata della ricerca a cui afferisce; la borsa può essere prorogata se la ricerca in essere dovesse prolungarsi, ma con un vincolo massimo di 3+1 anni (4 anni complessivi).

La durata delle borse di studio messe a selezione è indicata nell'avviso di selezione.

La proroga è autorizzata dall'Ufficio di Direzione su proposta motivata del Responsabile Scientifico della sede di appartenenza. L'Ufficio di Direzione, su richiesta del Responsabile Scientifico di sede può autorizzare proroghe di maggiore durata in caso di borsisti dell'IRCCS impegnati in percorsi di dottorato con l'Università o Scuole di Specialità.

Se la borsa è stipulata per la sostituzione di un soggetto già titolare, la durata sarà in riferimento al contratto della persona sostituita.

Nel caso di termine della ricerca e/o sua cessazione antecedente la naturale scadenza della borsa, il borsista potrà, su richiesta del Responsabile della Ricerca e su autorizzazione dell'Ufficio di Direzione, continuare il rapporto anche su altro progetto, compatibilmente con i requisiti richiesti, fatto salvo i periodi massimi autorizzabili come da presente articolo.

Articolo n. 3 - (Bando di concorso)

L'Ufficio di Direzione, verificata la certezza del finanziamento delle borse di studio proposte, delibera il relativo avviso pubblico per titoli e colloquio, approvando il relativo bando per il conferimento delle borse, al quale deve essere data opportuna pubblicità.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade, di norma, alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo dell'I.R.C.C.S.. Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

L'Ufficio di Direzione può determinare un periodo inferiore di pubblicazione del Bando all'Albo dell'I.R.C.C.S. con un minimo di 10 giorni.

Articolo n. 4 - (Requisiti generali di ammissione)

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- titolo di studio richiesto per lo svolgimento dell'attività oggetto della borsa. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ente verificherà l'ammissibilità ai fini del bando.
- età non superiore ai 40 anni.

In caso di cittadinanza di stato non appartenente ad un Paese aderente alla U.E., il candidato dovrà essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.

I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

La partecipazione ad un bando di borsa di studio è esclusa per coloro che sono già stati titolari di borsa presso il presente I.R.C.C.S. per un periodo di tre anni; in caso di periodi inferiori, la borsa potrà essere assegnata per un periodo, che cumulato con il precedente, non superi comunque i 3 + 1 anni (4 anni complessivi).

La partecipazione è esclusa, altresì, per coloro che hanno già avuto rapporti contrattuali di qualsiasi tipo con l'Associazione "La Nostra Famiglia" per la qualifica a cui afferisce la borsa.

Articolo n. 5 - (Domanda di ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono inoltrare domanda nella quale saranno autocertificati:

- la data il luogo di nascita e la residenza;
- la cittadinanza;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- l'iscrizione ai rispettivi ordini professionali ove esistenti;
- il superamento dell'esame di abilitazione, ove richiesto per l'esercizio della professione.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti potranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; dovranno inoltre allegare un curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto.

Le pubblicazioni saranno valutate soltanto se presentate (anche in semplice fotocopia).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante dovrà indicare il domicilio presso il quale inviare ogni eventuale comunicazione.

Articolo n. 6 - (Ammissione al concorso)

L'ammissione dei candidati al concorso è deliberata dall'Ufficio di Direzione, così pure l'esclusione dal concorso, dopo aver valutato i requisiti.

Articolo n. 7 - (Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Ufficio di Direzione ed è composta come segue:

1. Il Presidente della Commissione della Ricerca dell'I.R.C.C.S. o altro membro da lui delegato
-PRESIDENTE –
2. Il Direttore amministrativo dell'I.R.C.C.S. o suo delegato
- COMPONENTE –
3. Il Direttore Scientifico dell'I.R.C.C.S. o suo delegato
- COMPONENTE –
4. Il Direttore Sanitario dell'I.R.C.C.S. o suo delegato
-COMPONENTE –
5. Il Responsabile dell'Area di ricerca interessata o suo delegato
-COMPONENTE –
6. Un Funzionario della carriera amministrativa dell'Ente
- SEGRETARIO –

In casi particolari l'Ufficio di Direzione può integrare la Commissione con un membro esperto nella materia oggetto della prova.

L'Ufficio di Direzione può decidere di svolgere l'attività della Commissione presso le sedi di Polo dell'I.R.C.C.S..

Articolo n. 8 - (Criteri di valutazione)

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, prima dell'espletamento del colloquio con i singoli candidati.

Il colloquio deve tendere a valutare il grado di preparazione culturale del candidato.

Non vengono prese in considerazione certificazioni di consulenze e certificazioni laudative.

Articolo n. 9 - (Punteggio)

Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice è, complessivamente, di 60 punti così ripartiti:

- fino a 10 punti per il titolo di studio;
- fino a 7 punti per i titoli di carriera;
- fino a 25 punti per il colloquio;
- fino a 9 punti per le pubblicazioni
- fino a 9 punti per il curriculum formativo e professionale.

L'articolazione del punteggio e i titoli valutabili sono definiti nel bando di concorso.

Articolo n. 10 - (Graduatoria)

La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria di candidati idonei, distintamente per ciascuna borsa di studio bandita, con riferimento all'area di ricerca indicata nel bando.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che al colloquio non abbia conseguito il punteggio di 7/10.

La valutazione della Commissione è insindacabile ed inappellabile. La graduatoria può essere utilizzata per scorrimento ai fini di assegnazione di borse nell'arco dei 18 mesi successivi dalla data di approvazione.

La graduatoria viene pubblicata nel sito dell'Istituto per almeno 30 giorni.

Articolo n. 11 - (Approvazione della graduatoria e attribuzione delle borse)

L'Ufficio di Direzione, verificata la regolarità del concorso, approva il verbale della Commissione esaminatrice e, quindi, la graduatoria dei candidati idonei, attribuendo ai vincitori le borse di studio per il periodo fissato.

Ai fini dell'assegnazione della borsa, l'I.R.C.C.S. si riserva di sottoporre il candidato a visita medica atta a valutare l'idoneità alle mansioni specifiche.

Articolo n. 12 - (Adempimento dei vincitori)

I vincitori delle borse di studio sono invitati a presentare la seguente documentazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza dal diritto di fruizione della borsa

- certificato generale del casellario giudiziale;
- titolo di studio (originale o copia autenticata) richiesto per la partecipazione al concorso
- certificato di superamento dell'Esame di Stato, ove previsto dai relativi ordinamenti

Articolo n. 13 - (Decadenza)

Colui che, senza giustificato motivo, non inizia l'attività di borsista, entro 30 giorni dal termine fissato dalla comunicazione dell'Amministrazione, decade dalla borsa di studio.

L'Ufficio di Direzione per comprovate ragioni, può prorogare il termine di inizio dell'attività di borsista per un periodo non superiore ad ulteriori 30 giorni.

Decade dalla borsa di studio chi abbia conseguito l'attribuzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'Ufficio di Direzione che ha facoltà di utilizzare la graduatoria per l'attribuzione della borsa anche nel caso di rinuncia del titolare.

DIRITTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA' DEL BORSISTA

Articolo n. 14 - (Formazione e perfezionamento)

Al borsista, compatibilmente con l'impiego derivante dal suo programma di lavoro, l'I.R.C.C.S. è tenuto a concedere la possibilità di acquisire, durante la durata della borsa, diretta ed ampia esperienza di tipo clinico e sperimentale e i Responsabili dei servizi e i loro Aiuti devono offrire la massima disponibilità didattica.

L'I.R.C.C.S. si impegna al trattamento dei dati riguardanti il borsista ai soli fini dell'attività prevista dal presente regolamento.

Articolo n. 15 - (Comportamento durante l'attività)

Il borsista è tenuto al diligente e sollecito adempimento dell'attività di ricerca, tutelando l'interesse dell'I.R.C.C.S., ed ispirandosi al principio di una assidua e responsabile collaborazione, nel pieno rispetto della specifica fisionomia dell'Istituzione.

Egli è tenuto al segreto professionale, al segreto sulle informazioni che possono essere venute a sua conoscenza durante il lavoro nell'I.R.C.C.S., alla tutela del diritto alla privacy.

Egli ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli e ha il dovere di prestare la sua opera uniformandosi ai principi di etica professionale ed alle norme etiche che l'I.R.C.C.S. persegue nell'attività di ricerca e di diagnosi e cura.

Articolo n. 16 - (Presenza in sede)

L'orario di inizio e di fine attività giornaliera del borsista sarà stabilito dal Responsabile del settore nel cui ambito è stata attribuita la borsa.

La presenza del borsista in sede è documentata con un foglio di presenza con l'orario di inizio e di fine attività giornaliera firmato dal borsista o con altri strumenti di rilevazione disposti dalla Direzione Generale dell'I.R.C.C.S..

L'Ufficio di Direzione di Polo, su proposta motivata dal Responsabile Scientifico della sede di appartenenza, può autorizzare il borsista a svolgere parte della sua attività all'esterno dell'I.R.C.C.S., nell'ambito delle ricerche correlate alla borsa di studio in godimento, determinando tempi e durata dell'attività medesima.

Articolo n. 17 - (Permessi di breve durata)

Il borsista che deve assentarsi, per motivi personali, per qualche ora durante l'attività, deve ottenere il permesso del Responsabile del settore assegnato.

I permessi devono essere recuperati.

Articolo n. 18 - (Sospensione temporanea dell'attività)

Nel corso di un anno il borsista può fruire di un periodo di 30 giorni di assenza, comprensivo delle ferie e di malattia, più un periodo di 15 giorni per matrimonio.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), saranno autorizzate dalla Direzione a sospendere l'attività di borsista, previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovrà essere indicata la data di inizio della astensione obbligatoria.

Coloro che non abbiano ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dall'attività stessa previsti dai precedenti commi o che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento dell'Ufficio di Direzione.

Nella ipotesi di cui al suddetto comma 2 del presente articolo verrà operata sul trattamento economico una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Articolo n. 19 - (Rilievi sul comportamento durante l'attività)

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante l'attività di borsista non assolvono gli obblighi connessi alla loro posizione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato, anche in riferimento alle disposizioni del presente Regolamento e/o a quelle stabilite e comunicate dall'I.R.C.C.S..

La decadenza, previo esame delle giustificazioni del borsista, è deliberata dall'Ufficio di Direzione su proposta motivata espressa dalla Direzione di Polo, acquisito il parere dal relativo Responsabile Scientifico.

Articolo n. 20 - (Partecipazione a Congressi, Convegni, ecc.)

Quando il Responsabile del settore assegnato ravvisa un interesse particolare per la conoscenza di problematiche nell'ambito dello specifico programma nel quale è stata attribuita la borsa di studio, autorizza, previa verifica copertura finanziaria, la partecipazione del borsista a Congressi, Convegni, Seminari ecc.

L'assenza del borsista dall'Istituto, nelle ipotesi del presente articolo, non è considerata sospensiva dell'attività di servizio e non rientra nelle fattispecie previste dal precedente art. 18.

E' riconosciuto al borsista il rimborso delle spese di viaggio, l'eventuale iscrizione, vitto e alloggio, secondo la normativa in vigore per il personale dipendente dell'I.R.C.C.S..

Le spese suddette devono essere documentate e vengono imputate sul capitolo di spesa della ricerca afferente.

Articolo n. 21 - (Comando presso altri Enti)

Al borsista può essere concesso un periodo di comando, quando viene ravvisato un particolare interesse a perfezionare metodiche nell'ambito dello specifico programma di ricerca per il quale è stata attribuita la borsa, previa conferma del Responsabile della borsa e previa ratifica dell'Ufficio di Direzione.

Al borsista comandato presso altro Ente pubblico o privato, nazionale o straniero, spetta il corrispettivo della borsa per tutto il periodo del comando.

Al borsista comandato spetta anche il rimborso delle spese documentate così come previsto dal precedente articolo.

Articolo n. 22 - (Mensa)

Il borsista è ammesso a fruire di un pasto al giorno nella mensa dell'I.R.C.C.S. alle stesse condizioni del personale dipendente.

Articolo n. 23 (Responsabilità)

Durante lo svolgimento dell'attività il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e disciplinari previste per il personale dell'Ente con il quale collabora.

Il borsista non può effettuare in autonomia prestazioni dirette nei riguardi dei soggetti in trattamento se non previa autorizzazione, e sotto la responsabilità ed il controllo del responsabile del settore assegnatogli.

Può sottoscrivere atti interni dell'Istituto soltanto se gli stessi vengono controfirmati dal suddetto responsabile.

Articolo n. 24 - (Incompatibilità)

Lo svolgimento di attività di borsista nell'I.R.C.C.S. è incompatibile con:

- 1) ogni rapporto di lavoro dipendente;
- 2) altra borsa di studio;
- 3) contratti di ricerca di qualunque tipo;
- 4) con altri tirocini di laureati per l'ammissione all'Esame di Stato;

Il borsista, all'inizio della sua attività nell'I.R.C.C.S., dovrà dichiarare di non rientrare nelle fattispecie del presente articolo.

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni si darà luogo alla immediata decadenza della borsa di studio.

Articolo n. 25 - (Recesso)

Il borsista che intenda rescindere il rapporto in corso dovrà dare preavviso scritto con almeno 30 giorni di anticipo. Nel caso di inosservanza del suddetto termine dovrà corrispondere all'I.R.C.C.S. una indennità pari all'importo della borsa maturato nel periodo di mancato preavviso.

L'I.R.C.C.S. può recedere in caso di interruzione motivata della ricerca senza diritto a risarcimento, con riconoscimento comunque al borsista del pagamento dell'intero mese nel quale avviene il recesso.

Articolo n. 26 - (Assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi)

L'I.R.C.C.S., a sue spese, assicura il borsista con apposita polizza contro gli infortuni derivanti dall'esercizio della propria attività nell'I.R.C.C.S. stesso, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il borsista non è assicurato durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, non autorizzata, fuori dell'I.R.C.C.S..

Articolo n. 27 - (Certificazioni)

I certificati di servizio saranno rilasciati dall'Amministrazione dell'I.R.C.C.S.